

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI LOTTO 2 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
2024-2027 (CIG: A02033F29F)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO (2024) e questo di diciannove (19) del mese di Giugno in Pisa, in Piazza XX Settembre, presso gli uffici dell'U.O. Servizi istituzionali e Contratti del Comune di Pisa, alle ore 10:50, avanti a me **Dott. MARCO MORDACCI**, Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

- **Dott. Luca Leone**, [REDACTED], domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Pisa (di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante"), con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (CF/P. IVA: 00341620508), nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione 04 "Programmazione e Controllo - Provveditorato - Economato - Aziende - Servizi Assicurativi - Servizi Istituzionali – Contratti" del medesimo Comune, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in esecuzione alla propria determinazione DD-04 n. 388 del 21/03/2024, che trovasi depositata in atti d'ufficio;

- **Avv. Ottavia Pizzo** [REDACTED] a Napoli (NA) il giorno 9 maggio 2024, [REDACTED]

Milano, Corso Garibaldi n. 86 per la carica ove appresso, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della società **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.** società costituita in base a leggi di altro Stato (di seguito indicata anche come "Impresa Aggiudicataria" o "Appaltatore"), con sede legale a Bruxelles Bastion Tower (14 etage) Place du Champs de Mars, n. 5 Belgio, Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale e numero di iscrizione 10548370963, iscritta nell'Elenco Sezione I presso IVASS – imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento - al n. I00151, nella sua qualità di procuratore speciale della suddetta società, tale nominato giusto atto rogato da Notaio Dario Cortucci, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, in Milano in data 09/05/2024, Rep. n. 55536, che si allega al presente atto digitale sotto la lettera "A" per farne sua parte integrante e sostanziale, in copia digitale dichiarata conforme al documento originale su supporto analogico da parte del medesimo Notaio sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii.

I comparenti, della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione DD-04/1461 del 25.10.2023, adottata dal Dirigente della Direzione "Programmazione e Controllo - Provveditorato - Economato
- Aziende - Servizi Assicurativi - Servizi Istituzionali – Contratti", è stato

approvato il progetto dell'appalto oggetto del presente atto, incluso il relativo Capitolato Speciale di polizza, e indetta procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dell'appalto di seguito meglio descritto, da esperire con modalità telematica e finalizzata all'aggiudicazione dei servizi assicurativi suddivisi nei seguenti tre lotti di gara: ALL RISKS (lotto 1), RCT RCO (lotto 2) e INFORTUNI (lotto 3) relativi al Comune di Pisa il cui importo a base di gara ammonta ad Euro 315.066,90 (trecentoquindicimilasessantasei/90) per il servizio assicurativo ALL RISKS (lotto 1), Euro 191.411,04 (centonovantunmilaquattrocentoundici/04) per il servizio RCT RCO (lotto 2) Euro 39.972,75 (trentanovemilanovecentosettantadue/75) per il servizio INFORTUNI (lotto 3), per la durata di 1.096 (millenovantasei) giorni, con facoltà di proroga di un anno e/o di eventuale proroga tecnica;

- che, con provvedimento della Direzione 02 n. 1819 del 03.11.2023, è stata approvata ulteriore documentazione per la partecipazione alla procedura, tra cui il Bando ed il Disciplinare di gara;

- che, a seguito della gara svoltasi, la società LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. si è classificata prima in graduatoria ed è stata proposta per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi assicurativi RCT RCO (lotto 2) per un importo complessivo netto di Euro 168.001,46 (centosessantottomilazero-zerouno/46) per la durata di anni 3, a seguito dell'offerta presentata di Euro 56.000,49 (cinquantaseimilazerozero/49) quale premio annuo netto, per il lotto 2 RCT RCO; il tutto come risulta dall'offerta e dai verbali di gara e di

commissione;

- che con determinazione Direzione-04/388 del 21/03/2024 il Dirigente della Direzione Programmazione e Controllo - Provveditorato - Economato - Aziende - Servizi Assicurativi - Servizi Istituzionali – Contratti, ha aggiudicato definitivamente alla società LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86, i servizi suddetti per il prezzo offerto ed alle condizioni previste nella documentazione di gara costituenti parte integrale e sostanziali della stessa, stabilendo di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto in forma pubblico-amministrativa;

- che l'Impresa Aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma del disciplinare di gara;

- che ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, sono state richieste le informazioni antimafia relative all'Impresa Aggiudicataria in data 13/02/2024 prot. ingresso Banca Dati Nazionale Antimafia 50042-20240213 per cui alla data odierna risulta trascorso il periodo di 30 giorni di cui all'art. 92 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che l'Impresa Aggiudicataria non è soggetta alla Legge n. 68/1999, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della predetta legge, come dalla medesima dichiarato in sede di gara e confermato con autocertificazione del Rappresentante per l'Italia dell'Impresa in data 19/04/2024;

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio l'Impresa Aggiudicataria risulta in possesso degli altri requisiti generali previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n.

- che, come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) on line, avente validità sino al 06.10.2024, l'Impresa Aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS ed INFAT, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché della vigente normativa regionale in materia;

- che nella stipula del presente atto vengono rispettate le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici dall'art. 18, commi 3 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 essendo stata presentata una sola offerta.

E TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, costituente parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida alla società **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.**, che, come sopra legalmente rappresentata, accetta l'appalto dei *servizi assicurativi relativi al Lotto 2 “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT RCO)”* alle condizioni tutte del bando di gara, del Capitolato Speciale di Polizza, dell'offerta presentata, che qui integralmente si richiamano, nonché del presente atto. All'uopo il legale rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria mi dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'osservanza della stessa.

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

Il premio netto annuo a seguito dell'offerta presentata dall'Impresa aggiudi-

cataria è pari ad Euro 56.000,49 (cinquantaseimila/49), e, pertanto, l'importo netto complessivo del presente atto viene fissato in Euro 168.001,46 (cento-sessantottomilauno/46) tasse e imposte escluse, per la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/03/2024 e fino alle ore 24:00 del 31/03/2027, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 della Sezione 2 del Capitolo Speciale di Polizza riguardo alla facoltà di proroga per un periodo massimo di un anno e di proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo massimo di ulteriori sei (6) mesi.

ART. 3 – ESECUZIONE CONTRATTO

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad eseguire l'appalto a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dal Direttore dell'esecuzione del contratto, osservando le prescrizioni e le condizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del Codice delle Assicurazioni, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, e del Codice Civile, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto.

La procedura di piazzamento dei rischi di Lloyd's Insurance Company S.A. (LIC) -anche nell'ambito dei procedimenti concorsuali di gara - prevede di norma, per l'attività informativa (diretta unicamente a LIC), circa l'esistenza della gara e delle sue caratteristiche, nonché all'eventuale cura degli aspetti operativi delle polizze per conto di LIC medesima, senza alcun potere di rappresentanza, il coinvolgimento di un Lloyd's Broker e di un Lloyd's **Correspondent**, in Italia. La procedura di piazzamento prevede, di norma, anche

l'affidamento della gestione dei sinistri ad una idonea struttura indipendente di Loss Adjuster. Pertanto, le informazioni acquisite nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento, saranno necessariamente condivise con il Lloyd's Broker, il Lloyd's **Correspondent** e il Loss Adjuster eventualmente coinvolti nella l'attività informativa / cura degli aspetti operativi delle polizze e gestione sinistri. Inoltre, l'Aggiudicatario potrà fornire i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

ART. 4 - GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, l'Impresa Aggiudicataria ha stipulato e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia definitiva nei termini e modi indicati dall'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. [REDACTED]

[REDACTED], e relativa appendice 1 in pari data, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nel citato art. 117.

Detta garanzia resterà efficace a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente appalto.

ART. 5 - SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi di cui al presente contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di

subappalto dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

ART. 6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, invita l'Appaltatore a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l'Appaltatore non provveda nel termine suindicato l'Amministrazione Comunale potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Nel caso in cui risulti dai documenti di regolarità contributiva l'inadempienza contributiva di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante applica le norme sull'intervento sostitutivo di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

La facoltà di recesso dell'Appaltatore è disciplinata dal Capitolato Speciale di Polizza e dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito

in legge dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione appaltante rispetto al contratto stipulato in data odierna e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 legge n. 488/1999.

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dal Contratto di Servizio. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

La Stazione Appaltante procederà altresì immediatamente al recesso dal presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. ii, qualora dalle informazioni antimafia pervenute successivamente alla stipula del presente atto emergano, nei confronti dell'Impresa Aggiudicataria, cause di decadenza, sospensione o divieto di cui agli articoli 67 ss. del D.Lgs. da ultimo menzionato, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, questi ultimi anche se accertati successivamente alla stipula del presente atto.

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal Capitolato Speciale di

Polizza, già in precedenza richiamato. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

-- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

-- violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'impresa persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

-- in caso di regali ed altre utilità, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;

-- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;

-- nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

-- nei casi di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) e c), del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma

anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 179 del 05/08/2021), e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice, l'appaltatore individua il Sig. Antonio Tomasone, nato a Toronto (Canada) il giorno 21.08.1968, domiciliato per la carica a Milano, Corso Garibaldi n. 86, quale referente per la prevenzione della corruzione.

ART. 8 - PENALI

I termini e le penali contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Polizza operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore. In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano le penali previste dal Capitolato Speciale di Polizza e dall'art. 126 c.1 del D.lgs. 36/2023.

ART. 9 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii. secondo le modalità ivi indicate e come specificato all'art. 14 della Sezione 2 del Capitolato Speciale di Polizza.

Le parti del presente contratto mi dichiarano che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni oggetto del presente contratto, esenti IVA ai sensi dell'art. 10 punto 2) del medesimo D.P.R., l'emissione della fattura non è obbligatoria.

I pagamenti dei premi all'Appaltatore saranno eseguiti con le modalità previ-

ste dall'art. 4 della Sezione 2 del Capitolato Speciale di Polizza, e delle altre norme in materia ivi richiamate.

In caso di pagamento diretto del premio da parte della Stazione Appaltante all'Appaltatore, anziché al Broker al quale la Stazione Appaltante ha affidato la gestione della polizza, come specificato all'art. 13 della Sezione 2 del Capitolato Speciale di Polizza, ovvero in caso di mutamento del contratto tra la Stazione Appaltante ed il Broker, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere, prima dell'effettuazione dell'operazione, l'emissione della fattura, nel qual caso le parti si assumono gli obblighi relativi alla fattura elettronica derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55.

Nel caso previsto al periodo precedente, l'invio al Comune di Pisa della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: UF5YHL. Le parti mi dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dal seguente codice: CIG A02033F29F. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii. l'Appaltatore ha comunicato con nota in data 19/04/2024 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che le persone delegate ad operare sul conto Unicredit sono:

- sig.ra Nicoletta Andreotti [nata a Milano il 24/01/1963 codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED]

- sig.ra Donna Jayne Broughton [nata nel Regno Unito il 13/10/1973 codice

[REDACTED];

- sig.ra Samantha O'Donnell, [REDACTED]

[REDACTED];

- sig. Leroy Arnaud, [REDACTED] nato il 15/02/1975, [REDACTED] fiscale

[REDACTED]

- sig. Van Hees Dirk, [REDACTED] nato in Belgio il 11/03/1986, [REDACTED] fiscale

[REDACTED]

- sig. Mathew James Stone, [REDACTED]

[REDACTED]

- sig.ra Dina Stylianou, [REDACTED]

[REDACTED]

- sig. Antonio Tomasone, [REDACTED]

[REDACTED]

Mentre le persone delegate ad operare sul conto Citibank Brussels e Citi-bank Dublin sono:

- sig.ra Donna Jayne Broughton [REDACTED] nata nel Regno Unito il 12/10/1973, [REDACTED]

[REDACTED]

- sig.ra Samantha O'Donnell, [REDACTED] nata nel Regno Unito il 06/02/1972, [REDACTED]

[REDACTED]

- sig. Leroy Arnaud, [REDACTED] nato il 15/02/1975, [REDACTED] fiscale

[REDACTED]

- sig. Van Hees Dirk, [REDACTED] nato in Belgio il 11/03/1986, [REDACTED] fiscale

[REDACTED]

- sig. Mathew James Stone, [REDACTED]

[REDACTED]

sig.ra Dina Stylianou, [REDACTED] nata nel Regno Unito il 27/10/1972, codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED]

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

ART. 10 - ALLEGATI

È allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il documento informatico denominato “Capitolato Speciale - Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” (nel presente contratto indicato come “Capitolato Speciale di Polizza”) (Allegato “B”), che verrà sottoscritto digitalmente dalle parti e da me Segretario Generale rogante.

Fa parte del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della Stazione Appaltante, l'offerta tecnica.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. la competenza è attribuita al giudice del luogo nel quale il contratto è stipulato.

ART. 12 – PRIVACY

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto le

informazioni di cui venga al corrente durante l'espletamento delle funzioni legate all'adempimento degli obblighi indicati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Polizza. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Impresa Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Pisa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Il Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personalni (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – GDPR, informa l'impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. L'impresa appaltatrice dichiara di aver preso visione dell'informativa estesa sul trattamento dei dati personali reperibile alla pagina:

<https://www.comune.pisa.it/it/progetto/protezione-dati>.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore. Il servizio di cui al presente atto è esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto 2) del D.P.R. n. 633/1972.

Pur non essendovi l'obbligo di registrazione dei contratti di assicurazione, in quanto inclusi nella relativa tabella - art. 7 - allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, il presente atto verrà registrato per acquisire data certa del medesimo e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 11:25 e, richiestone, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su 16 pagine a video complete e porzione della seguente, e che, previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritte, unitamente agli allegati, a norma di legge con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm. ii, previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al D.Lgs. da ultimo menzionato, unitamente a me Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei

certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa: Dott. Luca Leone (firma digitale)

F.to per l'Impresa LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia: Avv. Ottavia Pizzo (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa Dott. Marco Mordacci (firma digitale)

Lotto n. 2**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI D'OPERA****Stipulata tra:**

COMUNE DI PISA
Via degli Uffizi, 1
56125 Pisa

E

[Nome Società]

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Effetto: | dalle ore 24.00 del 31.12.2023 |
| Scadenza 1° rata: | ore 24.00 del 31.12.2024 |
| Fine durata: | ore 24.00 del 31.12.2026 |
| Scadenza anniversaria: | annuale |
| Premio lordo annuale: | €..... |

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

| | |
|--|--|
| Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione. |
| Assicurato | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche, dipendenti e non dipendenti, di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli amministratori ed i collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti. |
| Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
| Broker | Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861. |
| Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata. |
| Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 04.03.2010 n° 28). |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione (Comune di Pisa). |
| Cose | Gli oggetti materiali e gli animali. |
| Danno | Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
| Danno corporale | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
| Danno indiretto | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
| Danno materiale | Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti. |
| Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti. |
| Dipendenti | <p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio delle attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; ✓ volontari partecipanti, a titolo individuale e gratuito, ad eventi organizzati dal Comune, senza l'intermediazione di enti del terzo settore. <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p> |
| Franchigia | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società. |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Massimale per anno | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
| Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |

| | |
|--|--|
| Mediazione | L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 04/03/2010 n. 28). |
| Malattie infettive | La patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2 |
| Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Retribuzioni | Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato. |
| Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Self-insurance retention (S.I.R.) | La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso". Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D.Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoritenzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoritenzione. |
| Società | L'impresa assicuratrice, e imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza. |
| Terrorismo | Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. |

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente Contraente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, il Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;

- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- per le responsabilità in capo all'Assicurato per danni a terzi derivanti dall'uso, da parte dei dipendenti che svolgono attività di telelavoro e lavoro agile, di apparecchiature elettroniche ed attrezzature telematiche fornite in dotazione dall'Ente Contraente al lavoratore stesso. Ai fini della suddetta estensione, i familiari del dipendente vengono considerati terzi anche se conviventi.

Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività svolte, che possono essere anche svolte avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

"Rischio strade": Si dà atto che il Comune di Pisa, per il periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2030, ha affidato alla società partecipata Pisamo S.r.l. "la custodia, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice Civile, di tutti i seguenti beni afferenti al demanio o al patrimonio comunale o appartenenti a soggetti diversi dal Comune ma ricadenti, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle competenze gestionali del Comune medesimo:

- strade e relative pertinenze;
- piazze e relative pertinenze;
- marciapiedi, percorsi e aree pedonali;
- piste ciclabili;
- aree di parcheggio;
- segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare e luminosa;
- impianti semaforici;
- varchi elettronici;
- barriere stradali di protezione e fonoassorbenti;
- sistema di convogliamento, captazione e smaltimento delle acque meteoriche;
- impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi ferroviari e viari;
- locali adibiti a servizi igienici posti nei parcheggi scambiatori di Via Pietrasantina;
- rastrelliere per biciclette (esclusivamente quelle che risultino di proprietà del Comune);
- postazioni autovelox fisse gestite dalla Polizia Municipale."

Pisamo S.r.l. ha, pertanto, assunto la responsabilità derivante dalla custodia dei beni suddetti impegnandosi a rilevare indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da terzi.

"Rischio verde": Si dà atto, altresì, che il Comune di Pisa ha affidato a Euroambiente S.r.l., per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024, salvo facoltà di affidamento all'appaltatore di ripetizione di servizi analoghi a quelli previsti in contratto per ulteriori due anni, l'appalto della gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo 2022-2024 (CIG: 8382160B2).

In particolare, come previsto nel Capitolato speciale d'Appalto:

- Volume I, art. 8.1 (Obbligo di vigilanza e custodia):

Con la consegna, i beni oggetto del servizio si intendono affidati in custodia all'Appaltatore con obbligo di sorveglianza e custodia e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità civile e penale per i danni. I beni affidati in custodia sono i seguenti:

- tutte le aree verdi di 2°, 3°, 4° livello compreso attrezzature ludiche, impianti di irrigazione, fontane decorative sia stradali che urbane, arredo urbano ed ogni quant'altro presente nelle aree stesse (il tutto come elencato nell'Allegato A e relativa cartografia - Allegati B e C - del contratto fra Comune e appaltatore);
- tutti i giardini scolastici (elencati nell'Allegato D) compreso attrezzature ludiche, impianti di irrigazione, arredo urbano, ed ogni quant'altro presente nelle aree stesse;
- tutte le alberature di alto e basso fusto, sia ubicate nelle pertinenze stradali che nei parchi pubblici, siepi, cespugli, arbusti e fioriture;

presenti nell'anagrafe digitale posta a base di gara ed aggiornata, a carico dell'Appaltatore, all'avvio del servizio, come richiesto nella PDA A1.01.01.01 "Inventario, anagrafe e aggiornamento catasto verde".

Si precisa che la consegna dei beni comprende anche quei beni dove la manutenzione ordinaria risulta a carico di privati, come le aree verdi dei recenti piani attuativi, ma che sono di proprietà pubblica; pertanto su dette aree va garantito il monitoraggio e la vigilanza al fine della tutela della pubblica incolumità come previsto dalla PDA A01.01.03.02 "monitoraggio e vigilanza dei beni" (...).

- Volume I, art. 8.2 (Responsabilità per danni):

L'Appaltatore è responsabile, tanto verso il Committente che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano essere arrecati a persone e/o cose, per sua negligenza (e dei suoi dipendenti, incaricati o affidatari) a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione del servizio (...).

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 C.C. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 C.C. e dell'art. 1910, comma 4, C.C. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata di anni tre, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- la proroga per un periodo massimo di un anno. La Società, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale, mediante lettera raccomandata o p.e.c. da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker come appresso meglio specificato ("Clausola broker").

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli in ordine ai parametri utilizzati per il calcolo del premio.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella della quietanza di esecuzione del mandato di pagamento da parte del Tesoriere del Comune di Pisa. Su richiesta dell'Assicurazione comunicherà la suddetta data di esecuzione del pagamento ed il relativo codice TRN (Transation Reference Number).

Art. 5 – Recesso per Sinistro ¹ (*Opzione Base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

¹ L'ABROGAZIONE DI QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Art. 5bis – Recesso per Sinistro (*Opzione Migliorativa - Clausola Migliorativa Nr. 1 – VALE 5 PUNTI*)

Non si applica al presente contratto.

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al presente contratto debbono essere provate per iscritto.

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente le Appendici richieste e/o concordate entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto.

Le norme riportate nel presente contratto prevalgono su tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza e/o sue eventuali integrazioni e appendici, che quindi devono intendersi prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa predisposti dalla Compagnia Assicuratrice vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata, direttamente o tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Per l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 13 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contatto, il Contraente dichiara di essersi avvalso e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Firenze, Via Santo Spirito n. 11.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il Broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al Broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

La remunerazione del broker, già predeterminata dal Comune, è posta esclusivamente a carico dell'Assicurato che la corrisponde mediante corrispettivo semestrale.

Art. 14 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge 136/2010

L'Assicurazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010.

Nel caso in cui l'Assicurazione, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Contraente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Assicurazione s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni dell'Assicurazione derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'Assicurazione rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero.

Art. 18 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione**Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore della sicurezza per la progettazione – Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. e al D.Lgs. 494/1996 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, ai sensi D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.;

- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante del Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni e precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. **Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
2. **Committenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e amministratori, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 del Codice Civile. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
4. **Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.

5. **Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.
6. **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
7. **Furto:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'Assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
8. **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
9. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
10. **Interruzione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
11. **Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
12. **Parcheggi:** la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
13. **Privacy:** La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento EU 2016/679.
14. **Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche, stabilimenti balneari e spiagge libere.
15. **RC Personale:** la responsabilità civile personale degli Amministratori, del segretario comunale, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
16. **Rigurgito di fogne e allagamenti:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
17. **Scuole, asili nido e centri per l'infanzia:** la Responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole, asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza e simili, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.

- 18. Sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 19. Tutela del territorio e protezione civile:** la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.
- 20. Vigilanza:** la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6 “esclusioni” entro i limiti di seguito indicati.

- 21. Cedimento e franamento del terreno:** l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

Art. 6 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto nel presente contratto e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, dovuti a:
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
 salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Locale di armi e relativo munizionamento;
5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori;

- 6. Opcione Base che prevede l'operatività della seguente esclusione:**

qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati (“embedded chips”);
- perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
- funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
- computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)

salvo che provochino morte, lesioni personali e/o danni materiali.

6bis. Clausola Migliorativa Nr. 2 [alternativa al capoverso precedente] valida soltanto se espressamente offerta in sede di gara: VALE 3 PUNTI

Viene eliminata l'esclusione n. 6 relativa al rischio Cyber.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

7. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
9. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
10. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
11. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
12. patrimoniali puri o perdite pecunarie, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto;
13. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto;
14. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D.Lgs. 209/2005.
15. derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie²

15bis. Clausola Migliorativa n. 3. [alternativa al capoverso precedente] valida soltanto se espressamente offerta in sede di gara: VALE 3 PUNTI

Viene eliminata l'esclusione n. 15 relativa alle epidemie/pandemic.

Art. 7 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

² L'ABROGAZIONE DI QUESTA ESCLUSI^NE DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA CON RELATIVO PUNTEGGIO

Sezione 4 – Gestione dei sinistri**Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 90 (novanta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni.

Relativamente ai sinistri inerenti al c.d. "rischio strade" e al c.d. "rischio verde", la decorrenza del termine per la denuncia del sinistro è fissata al momento della dichiarazione di "non competenza" da parte, rispettivamente, di Pisamo S.r.l. o di Euroambiente S.r.l. (od altro appaltatore successivamente individuato dal Comune di Pisa) relativamente ad eventuali sinistri che inizialmente siano stati erroneamente attribuiti alla competenza delle suddette.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto.
- c) in caso di richiesta avanzata dell'INAIL, compreso il caso di surroga, il Comune procederà ad inoltrare la denuncia alla Compagnia entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta acquisizione di tutti gli elementi utili a valutare la responsabilità dell'Ente.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato i documenti probatori che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

La Società si impegna a comunicare al Contraente di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna altresì ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri relativi alla presente polizza ed a comunicare al Contraente il nominativo del referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Per le vertenze in sede civile la Società si impegna a comunicare al Contraente il nominativo del legale designato entro 30 giorni dalla comunicazione di attivazione del contenzioso; il legale incaricato è tenuto a trasmettere copia degli atti di causa, propri e delle controparti, al Contraente, e precisamente alla struttura competente per la gestione del contenzioso civile, fornendo altresì costanti aggiornamenti circa l'andamento della causa.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, per le vertenze civili, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del D.Lgs. 04/03/2010 n.28, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 - Gestione danni in SIR

La presente assicurazione prevede l'applicazione di una SIR pari ad €_____, per ogni e ciascun sinistro. Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a gestire e finanziare i sinistri assumendo la veste di "assicuratore di sé stesso".

Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all'art. 1917, 3° comma, del C.C., le parti convengono che la gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito:

a) Gestione dei sinistri rientranti nella SIR

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della SIR viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D.Lgs. 28/2010, anche oltre il limite della SIR ma non oltre il 10% della stessa.

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo della SIR.

b) Gestione dei sinistri eccedenti la SIR

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all'importo della SIR, viene svolta dalla Società, applicando la "Procedura sinistri" definita con il presente contratto.

Per i sinistri di valore fino al doppio della SIR, ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede la SIR, sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi, tuttavia, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato dal Contraente e dalla Società rispettivamente ciascuno per la quota di propria spettanza, previo invio tempestivo della necessaria documentazione (quietanza e/o sentenza).

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno dalla controparte o dal Loss Adjuster designato; a tal fine il termine di prescrizione decorre dalla data di cui il Contraente viene a conoscenza dell'importo del danno lamentato.

Art. 4 – Procedura sinistri

La gestione operativa dei sinistri è definita come segue, rispettivamente nel caso in cui l'importo presunto (per capitale, interessi e spese) sia inferiore o superiore all'importo della SIR:

- **Procedura sinistri sotto SIR:**

Il Contraente:

- comunica alla Società la richiesta di risarcimento;
- gestisce direttamente la richiesta di risarcimento;
- nel caso in cui la richiesta di risarcimento venisse in seguito precisata in importo superiore alla SIR, trasmette alla Società tutta la documentazione di cui è venuto in possesso per la gestione da parte di quest'ultima.

La Società:

- protocolla in arrivo la comunicazione del Contraente e ne comunica il numero al Contraente stesso e al broker archiviando la posizione tra le "senza seguito" oppure, nel caso in cui ravvisi il proprio interesse ad assumere la

gestione del sinistro, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ad informarne per scritto il Contraente e il broker;

- per quanto concerne i sinistri "borderline" (per essi intendendosi eventi mortali o lesioni gravissime superiori al 40%), il Contraente ha facoltà di chiedere che la Società che ne assuma immediatamente la gestione, con oneri per intero a carico della stessa;
- tutti gli oneri di gestione (ad esempio: legali, medico legali, ecc.) del sinistro sotto SIR gravano sul Contraente, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, fino all'eventuale passaggio del sinistro in gestione alla Società. Qualora il sinistro venga da subito assunto in gestione dalla Società, tutti i relativi oneri sono a carico di questa a prescindere dal successivo valore della richiesta di risarcimento e/o della quantificazione del danno in sede istruttoria, sia esso sotto ovvero sopra SIR.

- **Procedura sinistri sopra SIR:**

Il Contraente:

- comunica alla Società la richiesta di risarcimento;
- trasmette alla Società tutta la documentazione di cui è venuto in possesso.

La Società:

- protocolla in arrivo la comunicazione del Contraente e ne comunica il numero al Contraente e al broker provvedendo, entro 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione di cui sopra, ad evidenziare eventuali criticità di copertura/garanzia e/o importo di riservazione;
- in caso di procedimenti penali, avvisi di garanzia, notifiche penali in genere, comunica il nominativo dello studio legale per la difesa;
- gestisce il sinistro;
- aggiorna tempestivamente l'Assicurato su eventuali contestazioni e reiezioni;
- concorda con il Contraente ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità giudiziaria. In mancanza di accordo la decisione spetta comunque a chi ha maggiore interesse economico;
- trasmette al Contraente i provvedimenti adottati dall'Autorità competente relative al sinistro;
- ha l'onere di tutte le spese, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, per la difesa dell'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla mediazione, e di soccombenza;
- l'onere di pagamento del risarcimento (per capitale, interessi e spese) è posto a carico di ciascuna delle parti in conformità alle rispettive quote sulle stesse gravanti. Resta il fatto che la Società non può impegnare il Contraente ad alcun pagamento senza il consenso preventivo dello stesso.

Art. 3 - Gestione danni in SIR (**Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede:**

- **due Opzioni Migliorative Nr. 4.1 e 4.2 relative alla SIR frontale che valgono fino a 20 punti**
- **due Opzioni Migliorative Nr. 5.1 e 5.2 relative alla SIR frontale verde pubblico che valgono fino a 10 punti**

La garanzia RCT è prestata con una SIR frontale pari a € 5.000,00 per sinistro, relativamente ai danni extra "Verde pubblico" gestito e di competenza del Comune, ed una SIR frontale pari a € 3.000,00 per sinistro per danni da "Verde pubblico" gestito e di competenza del Comune.

Clausola migliorativa n. 4.1 [alternativa ai massimali sopra indicati] VALE 10 PUNTI

Riduzione della SIR frontale ad € 4.000,00

Clausola migliorativa n. 4.2 [alternativa ai massimali sopra indicati] VALE 20 PUNTI

Riduzione della SIR frontale ad € 3.000,00

Clausola migliorativa n. 5.1 [alternativa ai massimali sopra indicati] VALE 5 PUNTI**Riduzione della SIR frontale per i sinistri da "Verde pubblico" ad € 2.000,00****Clausola migliorativa n. 5.2 [alternativa ai massimali sopra indicati] VALE 10 PUNTI****Riduzione della SIR frontale per i sinistri da "Verde pubblico" ad € 1.000,00****Sezione 5 – Massimali e sottolimiti****Art. 1 – Massimali (*Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede due Opzioni Migliorative Nr.6.1 e 6.2 che valgono fino a 20 punti*)**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

| | |
|---|--|
| Responsabilità Civile verso Terzi | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
| | € 10.000.000,00 per ogni persona |
| | € 10.000.000,00 per danni a cose |
| Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
| | € 3.000.000,00 per persona |

Clausola migliorativa n. 6.1 [alternativa al massimale sopra indicato] VALE 10 PUNTI**Elevazione del massimale RCT ad € 12.500.000,00 per sinistro****Clausola migliorativa n. 6.2 [alternativa al massimale sopra indicato] VALE 20 PUNTI****Elevazione del massimale RCT ad € 15.000.000,00 per sinistro**

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti

| Garanzia | Limiti di risarcimento per sinistro e anno |
|--|---|
| Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto: | I massimali RCT/O di polizza |
| Danno biologico | I massimali R.C.O. di polizza |
| Malattie professionali | I massimali R.C.O. di polizza |
| Cose in consegna e custodia | € 100.000,00 |
| Furto | € 100.000,00 |
| Incendio | € 250.000,00 |
| Inquinamento accidentale (<i>Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede le Opzioni Migliorative Nr.7.1 e 7.2 che valgono fino a 3 punti</i>) | € 250.000,00 |
| Interruzione di attività | € 250.000,00 |
| Lavori eseguiti | € 500.000,00 |
| Privacy | € 100.000,00 |
| Tutela del territorio e Protezione civile (<i>Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede le Opzioni Migliorative Nr.8.1 e 8.2 che valgono fino a 3 punti</i>) | € 250.000,00 |
| Danni a cose da cedimento e franamento del terreno (<i>Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede le Opzioni Migliorative Nr.9.1 e 9.2 che valgono fino a 3 punti</i>) | € 250.000,00 |

Clausola migliorativa n. 7.1 [alternativa alla relativa voce della tabella precedente] VALE 1 PUNTO**Garanzia: Inquinamento accidentale - Limite di risarcimento per sinistro e per anno: € 500.000,00****Clausola migliorativa n. 7.2 [alternativa alla relativa voce della tabella precedente] VALE 3 PUNTI**

Garanzia: Inquinamento accidentale - Limite di risarcimento per sinistro e per anno: € 1.000.000,00

Clausola migliorativa n. 8.1 [alternativa alla relativa voce della tabella precedente] VALE 1 PUNTO

Garanzia: Tutela del territorio e protezione civile - Limite di risarcimento per sinistro e per anno: € 500.000,00

Clausola migliorativa n. 8.2 [alternativa alla relativa voce della tabella precedente] VALE 3 PUNTI

Garanzia: Tutela del territorio e protezione civile - Limite di risarcimento per sinistro e per anno: € 1.000.000,00

Clausola migliorativa n.9.1 [alternativa alla relativa voce della tabella precedente] VALE 1 PUNTO

Garanzia: Danni a cose da cedimento e franamento del terreno - Limite di risarcimento per sinistro e per anno: € 500.000,00

Clausola migliorativa n. 9.2 [alternativa alla relativa voce della tabella precedente] VALE 3 PUNTI

Garanzia: Danni a cose da cedimento e franamento del terreno - Limite di risarcimento per sinistro e per anno: € 1.000.000,00

Sezione 6 – Calcolo del premio

Art. 1 – Calcolo del premio

Il premio di polizza viene così calcolato:

| | | |
|---|---|---------------|
| Retribuzioni Annue Lorde in denaro (esercizio 2022) | € | 22.126.201,38 |
| Tasso lordo finito | |% |
| Premio lordo annuo | € | |

Scomposizione del premio:

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Premio annuo imponibile | € | |
| Imposte | € | |
| TOTALE | € | |